

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "CI SARÀ UN BEL CLIMA"

Il giorno 13/07/2023, presso la sede sociale in Massino Visconti, via Case Sparse Pianzaghi 7, alle ore 13:00 il Consiglio Direttivo di "Ci Sarà Un Bel Clima" ha indetto l'assemblea straordinaria per modificare lo Statuto approvato il 03 marzo 2023, con collegamento misto presenza / online.

Ordine del giorno: Modifica l'art. 9.6 dello Statuto

Presenti, tutti gli associati

Segretario della riunione: Riccardo Antonioli

La Presidentessa dell'associazione, Clara Pogliani, informa che l'art. 9.6 dello Statuto non è compatibile con il D. Lgs 3/07/2017 n. 117, ciò blocca l'iscrizione al RUNTS dell'associazione. Pertanto si propone la modifica dell'art. dalla presente formulazione, che sarebbe in linea con il Codice del Terzo Settore:

9.6 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Alla nuova formulazione:

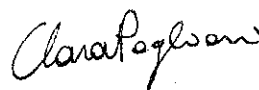
9.6 – Le eventuali dimissioni di componenti del Consiglio Direttivo, comportano l'integrazione dei primi non eletti dalla precedente elezione. Qualora non ci fossero membri non eletti, l'intero Consiglio Direttivo decade dalle sue funzioni. I membri restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione e sarà necessario convocare un'Assemblea degli Associati per la nomina dell'intero Consiglio Direttivo.

Viene messa ai voti la proposta di modifica dell'art. 9.6 dello Statuto.

L'assemblea approva all'unanimità la proposta.

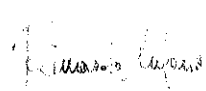
La presidentessa provvederà a far registrare lo Statuto così modificato presso l'Agenzia delle Entrate, fermo restando che questa nuova registrazione non comporterà costi in quanto necessaria per rispettare le disposizioni del succitato D. Lgs 3/07/2017 n. 117.

La presidentessa dell'associazione:



sig.ra Clara Pogliani

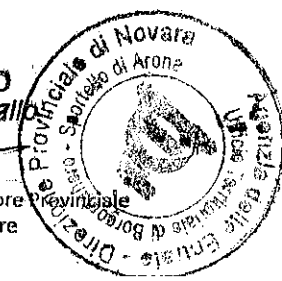
Il segretario della riunione:



sig. Riccardo Antonioli

Provincia di Novara - Spett.le di Arona 24/7/23 622 Mod. 3
non attestazione di versamento effettuato
Atto PRESENTE

IL FUNZIONARIO
Carmelina Barbagallo
Firma su delega del Direttore Provinciale
Enrico Delsignore



STATUTO
"Ci Sarà Un Bel Clima" – Associazione di Promozione Sociale

Premessa

L'Associazione Ci Sarà Un Bel Clima ritiene che l'emergenza climatica sia la sfida con cui saranno chiamati a confrontarsi da oggi in avanti i Governi e i popoli del nostro pianeta. Una sfida globale, che coinvolge una pluralità di temi, di ambiti e di interessi.

La consapevolezza di non avere più tempo da perdere, ci impone di attivare le energie e le intelligenze di tutte e tutti, per essere in grado di dare risposte efficaci alla crisi ambientale.

Ci Sarà Un Bel Clima vuole creare relazioni tra associazioni, movimenti e attivisti al fine di costituire un network per condividere gli obiettivi, le istanze, le azioni e la partecipazione di quanti vogliano farsi parte attiva in questa sfida.

Articolo 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 – È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Ci Sarà Un Bel Clima" (di seguito, per brevità, anche l'"Associazione").

1.2 – L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. Favorisce la partecipazione sociale senza discriminazioni di qualsiasi natura. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 – L'associazione ha sede nel Comune di Massino Visconti e può costituire sedi secondarie ove necessario ai fini della realizzazione delle finalità e delle attività della Associazione.

La sede legale dell'Associazione è presso il domicilio del sig. Giovanni Ludovico Montagnani; l'eventuale modifica della sede legale all'interno dei Comuni della provincia di Novara, non costituisce modifica statutaria e viene disposta con apposita decisione del Consiglio Direttivo.

1.4 – Il trasferimento della sede principale in un Comune posto al di fuori della Provincia di Novara costituisce modifica statutaria ai sensi del successivo art. 14.

1.5 – La durata dell'Associazione è illimitata.

1.6 – L'Associazione costituisce organismo di promozione sociale ed è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dal presente Statuto. Adotta come riferimento legislativo il D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche, la legge 383/00, ove non derogata dal detto D.Lgs. 117/17 e la legge Regionale n. 01/08.

Articolo 2 Finalità e attività

2.1 – L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, nello specifico:

lett. a – Organizzazione e gestione di incontri, eventi ed attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica ecologiche e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

lett. b – Interventi e servizi finalizzati alla promozione della salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

lett. c – Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nonché dei diritti delle future generazioni ad un ambiente sano e vivibile.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 2.1 purché assumano carattere strumentale secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2.2 – In particolare l'Associazione si prefigge di perseguire le finalità di cui sopra attraverso le seguenti attività:

a. diffondere informazioni sullo stato dell'ambiente e della crisi climatica per mezzo di eventi, incontri e seminari;

b. intrattenere rapporti con il pubblico per mezzo di articoli e comunicati stampa sui mezzi di informazione e di attività sui social network;

c. organizzare e gestire incontri, attività culturali, artistiche o ricreative volte alla diffusione di pratiche che facilitino la transizione energetica ed ecologica. Tali iniziative potranno essere promosse e gestite anche insieme ad altri enti e/o associazioni;

d. partecipare ad incontri di formazione scolastica o professionale sui temi della crisi climatica e della transizione ecologica;

e. organizzare attività promozionali e raccolte pubbliche di fondi tese al finanziamento delle proprie attività ed alla crescita della compagine sociale, nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti.

f. svolgere attività di consulenza a favore di società private o di enti pubblici.

Le attività sopra esposte possono prevedere anche la somministrazione di cibi e bevande, che saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti.

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività necessaria o opportuna per il conseguimento delle proprie finalità statutarie.

2.4 – L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2.5 – In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale o conferire incarichi di consulenza.

2.6 – L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 3 Criteri ammissione associati

3.1 – Possono aderire all'Associazione tutte le persone, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 – Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.3 – L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle "pari opportunità".

3.4 – Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione, come associati, di altri Enti di Terzo settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero complessivo degli associati. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

3.5 – La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio.

3.6 – L'ammissione alla Associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

3.7 – L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Articolo 4 Perdita della qualifica di associato

4.1 – La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

4.2 – L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui perviene al Consiglio Direttivo comunicazione scritta (consegnata brevi manu, e-mail e-mail-PEC, RR), ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

4.3 – Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.

4.4 – Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

4.5 – L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5 Diritti e doveri degli associati

5.1 – Gli associati hanno diritto a:

a. frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;

b. partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale;

c. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- d. dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- e. proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- f. discutere e approvare i rendiconti economici;
- g. essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
- h. eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

5.2 – Gli associati sono tenuti a:

- a. osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b. contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- c. versare regolarmente la quota associativa annuale;
- d. svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- e. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.

5.3 – E' ammesso il voto per delega: ogni associato può rappresentare altri 3 soci.

Articolo 6 Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate con ricevute fiscalmente valide per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 7 Organi dell'Associazione

7.1 – Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio Direttivo.
- c. Il Presidente.

7.2 – Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- a. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b. il Collegio dei Garanti.

7.3 – Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni nel ruolo ricoperto, oppure secondo quanto indicato nel paragrafo 9.1.

Articolo 8 L'Assemblea degli associati

8.1 – L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del consiglio direttivo. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti fino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei propri associati. La determinazione del numero dei voti degli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

8.2 – L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

8.3 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

8.4 – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a. deliberare in merito alle attività ed all'impegno economico per l'anno successivo;
- b. deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- c. esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- d. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- e. eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- f. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- g. deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- h. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;



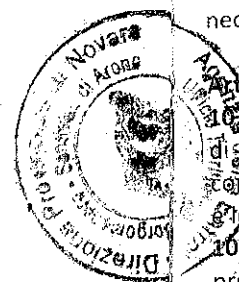
- i. deliberare in merito al regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo che dovrà essere approvato e deliberato, nella sua prima stesura, entro 1 (uno) anno dalla costituzione della Associazione.
- j. fissare l'ammontare del contributo associativo.
- k. Deliberare, quando richiesto ed in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio.
- 8.5** – L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento, trasformazione/fusione e liquidazione dell'Associazione.
- 8.6** – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.
- 8.7** – L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite e-mail, PEC, lettera, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo dell'ora e della data dell'adunanza.
- 8.8** – L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
- 8.9** – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.
- 8.10** – In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 8.11** – All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
- 8.12** – Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.



Articolo 9 Il Consiglio Direttivo

- 9.1** – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, obbligatoriamente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati consecutivi nello stesso ruolo.
- 9.2** – Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
- 9.3** – Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri con un preavviso di 1 (un) giorno.
- 9.4** – Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
- 9.5** – Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- a. svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - b. esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - c. curare gli affari di ordine economico ed amministrativo, assumere personale dipendente, stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza, aprire rapporti con gli istituti di credito, curare la parte finanziaria dell'associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'associazione;
 - d. determinare e deliberare il rimborso spese e i compensi a favore dei soci che svolgono attività nell'ambito dell'associazione e del Consiglio Direttivo;
 - e. formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - f. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;

- g. eleggere il Presidente e nominare il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Qualora il Consiglio Direttivo sia composto dal numero minimo di 3 membri, il Vicepresidente ricopre anche il ruolo di Segretario;
- h. prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci, tenere aggiornato il Libro dei Soci;
- i. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- l. deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- l. decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- m. presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta inerente al medesimo;
- n. curare ogni attività amministrativa, contabile e fiscale necessaria al corretto funzionamento dell'Associazione nel rispetto della normativa nazionale e regionale, anche provvedendo all'iscrizione nei registri previsti dalla L.R. n. 01/2008.
- o. Delegare specifici compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso.
- p. Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione.
- 9.6 – Le eventuali dimissioni di componenti del Consiglio Direttivo, comportano l'integrazione dei primi non eletti dalla precedente elezione. Qualora non ci fossero membri non eletti, l'intero Consiglio Direttivo decade dalle sue funzioni. I membri restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione e sarà necessario convocare un'Assemblea degli Associati per la nomina dell'intero Consiglio Direttivo.



Articolo 10 Il Presidente

- 10.1 – Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi. Anche ai sensi dell'art. 3, L. n. 383/2000 il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
- 10.2 – Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute.
- 10.3 – È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
- 10.4 – È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
- 10.5 – In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 10.6 – In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Di fronte ai soci, i terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza del Presidente.

Articolo 11 Collegio dei Garanti

- 11.1 – L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti, ove previsto dalla legge, costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 11.2 – Il Collegio:
- a. ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- b. giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
- 11.3 – L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente

Articolo 12 Collegio dei Revisori dei Conti

- 12.1 – L'Assemblea può eleggere, ove previsto dalla legge, un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

12.2 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

12.3 – Il Collegio:

- a. elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- b. esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- c. agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- d. può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- e. riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Articolo 13 Il Patrimonio sociale

13.1 – Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a. beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b. i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- c. contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d. fondo di riserva.

13.2 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi di privati;
- d. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f. entrate derivanti da convenzioni;
- g. quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;
- h. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- j. l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico.

Articolo 14 Il Bilancio

14.1 – L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 – Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

14.3 – Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo) è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

14.4 – E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, degli utili, delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione, ai sensi dell'art.8, comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

14.5 – L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 15 Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

15.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea

con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

15.2 – Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

15.3 – Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e dall'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e dall'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

15.4 – In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa secondo le specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 Registri

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alle lettere a., b., c.; sono tenuti a cura del segretario dell'Associazione.

I Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17 Foro delle controversie

Tutte le controversie con gli Associati e aventi ad oggetto l'interpretazione, l'efficacia e l'applicazione del presente Statuto, che non siano potute risolvere attraverso l'intervento del Collegio dei Garanti ove previsto, saranno di competenza esclusiva del foro di Milano.

Articolo 18 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi e in particolare alla L.R. 01/08, alla L. 383/00 e al Codice Civile

Il presente documento si compone di 7 pagine numerate.

Massimo Visconti, addì 13 luglio 2023.

